



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Legge di stabilità: segreterie unitarie Sindacati Polizia confederali approvano modalità mobilitazione

“Prendiamo atto dell’assenza di segnali positivi nel testo del disegno di legge di stabilità presentato al Senato dal Governo, nel quale viene confermato - per un rinnovo contrattuale che giungerebbe dopo sei anni dall’ultimo sottoscritto - uno stanziamento di risorse economiche addirittura inferiore all’indennità di vacanza contrattuale.

Per questo abbiamo deciso di avviare sul territorio assemblee sui posti di lavoro per informare correttamente e compiutamente la categoria a cui seguiranno iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle nostre rivendicazioni contrattuali per la salvaguardia della nostra specificità, peraltro sancita da una Legge dello Stato”.

A comunicarlo con una nota congiunta sono le Segreterie nazionali di Siulp, Siap-Anfp, Silp Cgil, Ugl Polizia di Stato e Uil Polizia, che precisano: “A fronte di una perdita di oltre il nove per cento del nostro potere d’acquisto, subita in questi anni, e di una chiara sentenza della Corte Costituzionale, non possiamo accettare che le regole dello Stato di diritto vengano aggirate con stanziamenti sufficienti sì e no per l’acquisto di un panino imbottito al mese”.

“Abbiamo già avviato ieri gli incontri con le forze politiche cominciando con il Partito Democratico; il 4 novembre prossimo incontreremo Forza Italia ed a seguire tutti gli altri, per poi incontrare i Gruppi Parlamentari ed effettuare audizioni presso le Commissioni Parlamentari, dove ribadiremo che le regole dobbiamo rispettarle tutti e che pertanto - concludono i sindacalisti in divisa - non escludiamo nessuna forma di lotta democratica”.

Roma, 30 ottobre 2015.

FLASH nr. 42 - 2015

- Legge di stabilità: segreterie unitarie Sindacati Polizia confederali approvano modalità mobilitazione.
- Non è lecito spiare le conversazioni dei dipendenti.
- Le “gravissime ed eccezionali situazioni personali” che consentono il trasferimento “anche in soprannumero”.
- E’ legittima l’esclusione dal concorso per il militare che abbia un carico penale pendente.
- Istruttoria a seguito di istanza di trasferimento ministeriale - richiesta di chiarimenti.
- Cessione del quinto di stipendio o pensione: aggiornati i tassi di interesse.
- Istituto della zona disagiata e relativi benefici.
- Risarcimento del danno da privacy violata.



Non è lecito spiare le conversazioni dei dipendenti.

Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni dei dipendenti.

Il principio è stato riaffermato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in accoglimento del ricorso di una dipendente che lamentava l'illecita acquisizione di conversazioni da lei tenute con clienti e fornitori.

Nella decisione dell'Autorità Garante si evidenzia che il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale.

Per tale ragione, le stesse conversazioni non possono costituire la base di un provvedimento di licenziamento.

Il principio affermato nel provvedimento del Consiglio dell'Autorità è che il datore di lavoro non può effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, dovendosi limitare alla conservazione di quelli raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.

Nel caso in esame, rileva il Garante, il datore di lavoro è incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni, attuata, per sua stessa ammissione, attraverso l'installazione di un software sul computer, assegnato alla dipendente, in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall'azienda, sia quelle avvenute successivamente da un computer collocato presso la propria abitazione.

Una procedura, secondo l'Autorità, in evidente contrasto con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet" e con le disposizioni poste dall'ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.

Pur spettando, infatti, al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, occorre comunque che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy.

Principi questi - conclude il comunicato del Garante - da tenere ben presenti, in considerazione del fatto che l'esercizio del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a terzi.



**CREACASA,
DOVE
I SOGNI
PRENDONO
FORMA.**

www.creacasabycredem.it

**Chiedi un preventivo:
non costa nulla
e puoi risparmiare.**

CHIAMA SUBITO _____
Nome Cognome
tel. xxx.xxxxx

Agente in attività finanziaria Creacasa - n° Iscrizione UIF Axxxx

Il presente annuncio pubblicitario non costituisce in alcun modo un'offerta di credito né una sollecitazione all'apertura di un conto di credito. Il credito è erogato solo e soltanto in base alle condizioni contrattuali e alle condizioni di mercato vigenti al momento della sottoscrizione del contratto di credito. Il credito è erogato a discrezione del Gruppo Credem e non può essere considerato un'offerta di credito. Il presente annuncio pubblicitario è soggetto all'approvazione del Gruppo Credem.

CREACASA
GRUPPO CREDEM

Le “gravissime ed eccezionali situazioni personali” che consentono il trasferimento “anche in soprannumero”.

Riceviamo alcune richieste di chiarimento in ordine alla congruità delle motivazioni con cui l’Amministrazione respinge le istanze di trasferimento per gravi motivi.

L’art. 55, co. 4, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato, consente di prescindere dalle ordinarie procedure di mobilità a domanda e di disporre il trasferimento del dipendente “anche in soprannumero” quando, tra l’altro, ricorrano “gravissime ed eccezionali situazioni personali”.

La norma attribuisce all’Amministrazione un potere eccezionale e derogatorio, come tale caratterizzato da ampia discrezionalità, il cui esercizio, com’è noto, può essere sindacato nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti. A fronte di tale potere sono ovviamente configurabili unicamente situazioni soggettive di interesse legittimo del dipendente.

In molteplici casi, il Capo della Polizia ha ritenuto di non poter accogliere una richiesta di trasferimento osservando che la situazione rappresentata nel caso in specie “non consentiva valutazioni in deroga ai criteri ordinari che disciplinano la mobilità a domanda”; pertanto “l’aspirazione dell’interessato, alla luce delle motivazioni e delle necessità evidenziate, veniva acquisita agli atti al fine di essere esaminata, comparativamente alla posizione di pari qualifica”.

La formula sopra citata è stata, dalla giurisprudenza, giudicata esaudiente sotto il profilo motivazionale. Essa, infatti, secondo la giurisprudenza, sottende chiaramente il motivo del diniego, che consiste nel mancato apprezzamento come “gravissime ed eccezionali” delle ragioni esposte e documentate dal dipendente. Tale valutazione si dimostra esente dai palesi vizi di cui innanzi, come del resto rilevato dal giudice amministrativo in sede cautelare (cfr. ord. 18 novembre 2011 n. 5089).

Peraltro, anche l’eventuale parere favorevole del Questore della sede di provenienza, in una visione estesa a tutti i reparti della Polizia di Stato, deve basarsi su criteri ben più ampi, avuto riguardo anche alle istanze di altri operatori richiedenti per problemi simili le sedi a cui aspira l’originario ricorrente.

Recentemente, per le stesse considerazioni, Il Consiglio di Stato, con Sentenza nr.04242/2015 del 10 ottobre 2015, ha ritenuto, nella specie, non sussistente alcun difetto di motivazione, riformando la decisione di un TAR che, pur dando atto che “in materia residua al giudice un controllo limitato alla ragionevolezza dei parametri utilizzati ed alla coerenza dell’operazione ermeneutica condotta”, si era sostanzialmente sovrapposto all’Amministrazione nel giudizio da questa espresso. Anzi, nel rilievo della sussistenza di giurisdizione esclusiva era pervenuto persino a disporre che il Ministero trasferisse anche in soprannumero il ricorrente presso una delle sedi da lui indicate, senza però considerare che siffatta tipologia di giurisdizione (vale a dire anche sulle controversie in cui si faccia questione di diritti nelle materie di cui all’art. 133 co. proc. amm., sempreché la controversia non ricada comunque, come nella specie, nella giurisdizione generale di legittimità) non si traduce nella diversa tipologia della giurisdizione estesa al merito di cui all’art. 134 cod. proc. Amministrativo.

Se pensi in grande pensi Siulp perché il Siulp pensa a te

A breve la presentazione della nuova ed innovativa tessera dei servizi Siulp per usufruire di tutti i vantaggi di essere un iscritto.

E' legittima l'esclusione dal concorso per il militare che abbia un carico penale pendente.



Per il TAR Lazio non è illogico che l'Amministrazione limiti la platea dei concorrenti escludendo quelli che si trovano in una ambigua posizione giudiziaria.

La vicenda di fatto riguarda un caporal maggiore dell'Esercito italiano escluso dal concorso relativo all'anno 2009 per l'immissione di 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente (VSP) dell'Esercito perché risultava, nel certificato dei carichi

pendenti, un procedimento penale a suo carico.

Il Tar adito (Sezione I bis), con sentenza n. 11197 del 10 settembre 2015 ha respinto la tesi del contrasto con il comma 2° dell'art. 27 della Carta, in uno con la violazione dell'art. 6, paragrafi nn.2 e 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In primo luogo, il Collegio ha ricordato che il requisito in parola, costantemente riprodotto in tutti i bandi per l'arruolamento del personale militare, faceva, originariamente, riferimento all'abrogato art. 4 co. 1 lett. e) della legge n. 226/2004, che dettava i requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma annuale, e dell'art. 11 co. 1 della medesima legge per i volontari in ferma quadriennale (che prevedeva, tra i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze Armate, quello di non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi): che costituisce appunto la disciplina di riferimento per il concorso oggetto del ricorso.

Tale norma è stata abrogata e pedissequamente riprodotta nell'art. 635, co. 1, lett. g) del d.lvo n. 66/2010, per, poi, informare il bando di reclutamento contestato.

Ne consegue che, una volta riscontrata l'esistenza dello status di imputato in capo al ricorrente, l'Amministrazione era tenuta "in qualunque momento" a dichiarare la decadenza dalla ferma, ovvero, come nel caso di specie, ad escludere il candidato.

Non è, pertanto, né irragionevole, né illogico che la P.A., nella scelta preselettiva dei candidati, prediliga quanti risultino immuni, non solo da pregiudizi penali accertati in via definitiva, ma anche coloro che non risultano imputati, qualifica questa che si materializza nel momento conclusivo delle indagini, allorché all'indagato è attribuito il reato e nelle altre ipotesi singolarmente previste (art. 60 c.p.p.).

Si tratta, cioè, di una posizione soggettiva qualificata da una significativa probabilità della commissione dell'addebito penale originariamente configurato.

Allora non è illogico, né viola i principi di riferimento costituzionali, che l'Amministrazione, proprio per le delicate funzioni istituzionali demandate ai militari, limiti la platea dei concorrenti, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano o avessero la qualifica militare, escludendo quelli che al momento del concorso e prima della definizione dello stesso si trovano in una ambigua posizione giudiziaria, già sommariamente scrutinata dall'autorità giudiziaria.

Il Tar ha rilevato, altresì, che una diversa interpretazione (anche nella pregevole intenzione di una giustizia più aderente al caso concreto) verrebbe a trasformare il processo amministrativo, da giudizio sulla legittimità dell'atto a giudizio sul rapporto.

In tal modo, infatti, si finirebbe per snaturare il giudizio di legittimità sul provvedimento amministrativo, così come attualmente sanzionato dall'ordinamento giuridico, trasformando il giudice amministrativo in organo di amministrazione attiva, in cui l'impugnativa del provvedimento cambia natura e funzione costituendo un mero pretesto per stabilire l'esatta posizione giuridica del ricorrente, cui risulterebbero estranei e non più adeguati i termini decandenziali di reazione giudiziaria attualmente previsti.

Pertanto, l'individuazione dei requisiti soggettivi necessari per la partecipazione ad un concorso, anche con riferimento a quello relativo al reclutamento dei volontari in servizio permanente, riguarda il merito dell'azione amministrativa, censurabile dal giudice di legittimità solo per palese contraddizione, ovvero irrazionalità della scelta operata, ovvero, nel caso di previsioni ricavate, come nel caso di specie, dalla normativa primaria, affidando il relativo giudizio alla Corte Costituzionale, come anche richiesto dal ricorrente.

Sul punto il Collegio ha ritenuto che i principi che regolano le procedure concorsuali (cioè quelli di imparzialità, par condicio competitorum, trasparenza) vanno bilanciati e confrontati con i diversi principi, di eguale valore costituzionale, di eguaglianza sostanziale, ragionevolezza, buona amministrazione, tenendo conto che i presupposti di fatto e di diritto, alla base del potere amministrativo nel caso concreto esercitato, devono sussistere, e vanno perciò verificati, al momento di adozione del provvedimento.

Spetta quindi al solo legislatore intervenire nella questione con scelte politiche che, rivedendo l'attuale sistema di reclutamento, provveda secondo criteri più elastici ed asseritamente più adeguati all'attuale assetto sociale, come di recente è accaduto, ad esempio, in materia di altezza dei candidati.

Istruttoria a seguito di istanza di trasferimento ministeriale - richiesta di chiarimenti.

Si riporta il testo della nota inviata in data 28 ottobre 2015 all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.

"Da alcune nostre strutture territoriali pervengono segnalazioni di discutibili procedure attivate presso alcuni Uffici periferici dell'Amministrazione, per la trattazione delle istanze di trasferimento prodotte dagli operatori di polizia.

A scopo esemplificativo si può indicare il caso di un dipendente, che da Venezia ha chiesto di poter essere trasferito nella provincia di Catania, al quale è stata richiesta la compilazione di un modello in cui è prevista l'indicazione delle generalità e dei dati fiscali dei familiari di primo, secondo e terzo grado (nonni, zii paterni e materni, cognati, etc.) oltre ad analoghi dati anche dei parenti della moglie fino al secondo grado.

Trattandosi di operatori di polizia, sulla cui affidabilità si ritiene che il Dipartimento della P.S. abbia già svolto le opportune verifiche, si chiede di far conoscere se tale procedura rientri nei parametri stabiliti dal Dipartimento della P.S. e dalle norme vigenti in materia di tutela della privacy.

Contestualmente, si voglia chiarire e precisare a quale titolo vengano raccolti e trattati dati sensibili relativi ai familiari dei dipendenti, e quali norme legittimino una prassi che non può essere giustificata come il frutto di una estemporanea iniziativa della dirigenza territoriale.

Nell'allegare la modulistica intestata alla Questura di Catania, si confida in un cortese, sollecito riscontro".

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

Cessione del quinto di stipendio o pensione: aggiornati i tassi di interesse.



Con il Messaggio n. 6083 del 2 ottobre 2015 l'INPS si è occupata di "Cessione quinto pensioni – aggiornamento tassi". L'Istituto ha evidenziato che - con decreto del 24 settembre 2015 - il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° ottobre – 31 dicembre 2015.

Conseguentemente l'INPS, nel Messaggio in esame, ha precisato che, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi applicati nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2015 sono i seguenti:

Classi di importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
fino a € 5.000,00	11,96	18,9500
oltre € 5.000,00	11,06	17,8250

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all'articolo 10 della convenzione INPS, approvata con determinazione presidenziale n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, variano come segue:

Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del prestito

Classi di età del pensionato*	Fino a € 5.000,00	Oltre € 5.000,00
fino a 59 anni	8,93	8,75
60-69	10,53	10,35
70-79	13,13	12,95

* Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età si intende a fine piano.

L'INPS ha precisato che le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2015.

ANNETTA & ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura regionale e provinciale SIULP.

Istituto della zona disagiata e relativi benefici.

Alcuni colleghi ci chiedono informazioni sui benefici derivanti dall'istituto della "sede disagiata". Questi sono sostanzialmente due:

- il primo è quello derivante dall' art. 55. comma 2 del Dpr 335/1982 che prevede che il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede anziché i quattro ordinariamente previsti.
- il secondo beneficio è quello previsto dall'articolo 1 lettera c della legge 18 maggio 1989 nr. 203, che, nel prevedere i casi in cui è autorizzata la costituzione di mense obbligatorie di servizio annovera tra questi quello del personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale.

Non esistono altri benefici collegati all'istituto della sede disagiata.

Occorre fare attenzione a non porre la sede disagiata in relazione con i benefici rinvenienti dallo svolgimento dei cosiddetti "servizi speciali".

Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

Tali servizi sono:

- indennità d'impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977)
- indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
- servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
- servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
- servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell'appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
- servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare:
- maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
- maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere reconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l'ulteriore differenza.

Il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell'articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all'espletamento dei servizi speciali previsti dall'articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall'articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall'articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell'Enav (decreto 149 del 1997).

La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l'articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973.

Risarcimento del danno da privacy violata.

Alcuni colleghi ci chiedono se ed in quale misura sia configurabile un diritto al risarcimento del danno morale in conseguenza di un illegittimo trattamento di dati personali.

Sull'argomento soccorre la Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza 27 gennaio 2014 n.1608 che affronta il delicato argomento del risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto alla riservatezza, danno che non è da intendere meramente patrimoniale, ma anche morale ed esistenziale.

Le fonti sono rinvenibili nell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali che disciplina il tema della responsabilità civile per i danni procurati dal trattamento di dati personali, nonché nella Direttiva 95/46/CE il cui art. 23 prevede che "Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento". Inoltre specifica al 2° comma che "il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile".

Quindi, in base a quanto prescritto dall'art. 15 chi ritiene di essere stato leso a seguito dell'attività di trattamento dei dati personali che lo riguardano può ottenere, in sede giudiziaria, il risarcimento dei danni senza dover provare la "colpa" del titolare che ha trattato i suoi dati. Resta ovviamente a carico dell'interessato l'onere di provare danni derivanti dal trattamento dei dati.

Certo, non può negarsi che la prevalente portata dell'art. 15 è da ricondurre al trattamento automatizzato dei dati. Tuttavia, appare indubbio che il valore della riservatezza e dei diritti della personalità imponga l'estensione della tutela della privacy a tutte le specie di dati personali.

Da un punto di vista giurisprudenziale si ricorda che più volte la Suprema Corte ha chiarito che il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; nè tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (v. Cass. n. 20292/2012).

Nel caso oggetto della sentenza 27 gennaio 2014 n.1608, una mamma ed un figlio lamentano la straordinaria e devastante esplosione mediatica di un articolo giornalistico, che pur non riportando i loro nomi evidenziava una serie di particolari che avevano permesso ad un nutrito pubblico la concreta individuazione. In considerazione, quindi, del grave disagio arrecato ai soggetti offesi, la Corte di Cassazione ha condannato il direttore e l'editore del giornale al risarcimento dei danni morali ed esistenziali a favore sia della mamma che del figlio minore.

Nella motivazione della sentenza la Suprema Corte sottolinea che l'individualità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non ne postula l'esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell'ambito di un ristretto numero di persone. D'altro canto, sostiene l'organo giudicante, negare l'applicazione della normativa citata alle ipotesi di persona immediatamente riconoscibile pur in assenza delle indicazioni delle generalità, equivale a negare concreta efficacia alla normativa stessa e a renderla agevolmente aggirabile.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P IVA n. 07531791003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, prevede dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37323 e al n. 100020307 del R.D. (ex SING), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informativa Europea di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. La richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è dotata anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio rimpetimento finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti Cassa del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestito personale presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (l'Abn S.p.A., Acanto S.p.A., Santander Consumer (Italia) S.p.A., Compass S.p.A., Bb. Banca, Unicredit S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

